

STATUTO S.A.PENS.



PREMESSA

Lo statuto è lo strumento che regola i rapporti interni ed esterni del Sindacato, ogni azione, ogni atto, a qualsiasi livello, va fatto nel rispetto di esso, perchè in esso è contenuta la volontà suprema del Congresso e quindi di tutti gli associati.

Sindacato Autonomo Pensionati
S.A.PENS.

TITOLO I

Costituzione - Sede - Finalità

Art. 1

E' costituito il Sindacato Autonomo Pensionati S.A.PENS., con sede in Roma Via Magenta 13. II S.A.PENS. non ha termine di durata ed è regolamentato dal presente Statuto.

Art. 2

Il S.A.PENS. ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa. Nel contempo, il Sindacato respinge e non ammette alcuna influenza ed ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi. Il S.A.PENS. è indipendente dal Governo, dai partiti e dalle Organizzazioni a loro affiliate. Le sedi centrali e periferiche non possono coabitare con sedi di partito, politiche e religiose. Le cariche direttive sono incompatibili con le cariche politiche. Il S.A.PENS. è affiliato alla Confederazione OR.S.A.(Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) in quanto soggetto costitutivo del relativo Comparto Pensionati. Il S.A.PENS. è componente di Age Platform Europe con sede a Bruxelles.

Art. 3

Finalità del S.A.PENS. sono:

- la tutela degli interessi morali, giuridici ed economici dei propri associati;
- lo studio dei problemi della terza età, le conseguenze fisiologiche e lo sviluppo di una cultura sindacale che indirizzi le nuove generazioni verso una quiescenza che sia il godimento di un reddito capitalizzato in anni di lavoro;
- la tutela degli interessi dei superstiti dei lavoratori.

TITOLO II

Adesione - Democrazia interna - Organi sindacali

Art. 4

Possono aderire al S.A.PENS. tutti i cittadini in quiescenza che abbiano svolto la loro vita lavorativa nel settore Pubblico o Privato. L'aspirante socio presenterà, alla sede locale, apposita richiesta di adesione tramite sottoscrizione della delega sindacale con i requisiti previsti dal Regolamento Interno allo Statuto, prendendo atto delle norme statutarie. In caso di rifiuto della richiesta di adesione, l'aspirante socio potrà rivolgere istanza al Consiglio Generale che definirà il ricorso inoltrato alla prima riunione utile. Non è consentita la contemporanea adesione ad altre organizzazioni sindacali.

Art. 5

L'attività del Sindacato è fondata sul principio della più ampia democrazia interna, assicurata attraverso le elezioni di tutte le cariche sociali, a maggioranza, con voto diretto e segreto.

Per ogni elezione sarà redatto apposito verbale dai componenti del seggio elettorale, detto verbale, allegato a tutta la documentazione relativa alla elezione, dovrà essere conservato sino alla successiva elezione di pari livello.

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data della elezione.

Tutti i Soci in regola con i contributi sindacali e regolarmente accreditati, sono elettori ed eleggibili quando abbiano maturato 180 (centottanta) giorni dall'iscrizione.

Le cariche sindacali a qualsiasi livello non possono essere ricoperte da persone estranee al Sindacato.

Gli incarichi sindacali non saranno ad alcun titolo, retribuiti, salvo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

Tutte le cariche sociali decadono all'apertura dei rispettivi congressi, salvo il disbrigo della normale attività.

Art. 6

Gli Organi Istituzionali del S.A.PENS. sono:

- il Congresso Generale;
- il Consiglio Generale;
- la Direzione Nazionale;



- la Segreteria Generale;
- il Coordinamento Donne;
- il Congresso Regionale;
- la Direzione Regionale;
- la Segreteria Regionale;
- il Congresso Provinciale;
- la Segreteria Provinciale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO III

Composizione e funzione degli organi sindacali e di chi li rappresenta.

Art. 7

Congresso Generale

Il Congresso Generale ha il compito di delineare gli indirizzi di politica sindacale ed organizzativa del S.A.PENS., ed è così composto:

- dalla Segreteria Generale uscente (voto 1);
- dai Componenti il Consiglio Generale uscente (voto 1);
- dai Segretari Regionali eletti dai rispettivi Congressi Regionali o i loro Aggiunto o Vice in caso di assenza (voto 1);
- dai Delegati eletti dai rispettivi Congressi Regionali (voto 100).

Le procedure per la convocazione e lo svolgimento del Congresso Generale sono previsti dal Regolamento Interno allo Statuto.

La Segreteria Generale avrà il compito di far pervenire alle sedi periferiche tutte le norme per lo svolgimento congressuale entro i termini che saranno stabiliti dal Consiglio Generale che indice il Congresso.

Art. 8

II Congresso Generale è il massimo organico deliberante. Si riunisce, in sessione ordinaria ogni 4 (quattro) anni su convocazione del Consiglio Generale ed in sessione straordinaria su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Generale oppure tramite referendum dei soci iscritti al S.A.PENS.. II Congresso Generale può deliberare quando è verificata la presenza di almeno la metà più uno dei voti congressuali rappresentati dai delegati. La convocazione dovrà essere resa pubblica almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'apertura dei lavori. I verbali di elezione dei delegati eletti, dovranno essere inviati alla Segreteria Generale almeno 20 (venti) giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali e verranno posti a disposizione della Commissione Verifica Poteri. La convocazione dei delegati sarà predisposta dalla Segreteria Generale almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'apertura dei lavori. II Congresso Generale, convocato come da O.d.G. dovrà:



- esprimersi sulla relazione della Segreteria Generale/Amministrativa;
 - approfondire il dibattito sulle problematiche Sindacali ed Organizzative;
 - approvare eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza assoluta dei voti congressuali;
 - approvare la mozione finale;
 - deliberare in merito al/ai rendiconto/i consuntivo/i non sottoposto/i, per motivi contingenti, al vaglio del Consiglio Generale;
 - eleggere a maggioranza semplice e con voto diretto e segreto il Segretario Generale;
 - eleggere 35 (trentacinque) Consiglieri Generali ripartendo gli eletti tra le Regioni seguendo il criterio della proporzionalità, attribuendo i residui ai maggiori resti. La elezione avverrà mediante liste Regionali sottoscritte dai rispettivi Segretari, contenenti un numero doppio di candidati rispetto ai Consiglieri da eleggere;
 - eleggere il Collegio dei Sindaci;
 - eleggere il Collegio dei Probiviri;
- Le cariche nei collegi dei Sindaci e dei Probiviri sono incompatibili con tutte le altre cariche sindacali settoriali.

Art. 9

Lo scioglimento del Sindacato e la destinazione dei beni mobili ed immobili, compreso eventuale attivo di cassa, sono di esclusiva competenza del Congresso Generale.

Art. 10

In apertura dei lavori congressuali da parte del delegato più anziano di iscrizione, si procederà alla elezione del Presidente del Congresso che provvederà a far eleggere:

- i componenti dell'ufficio di presidenza nel numero e con gli incarichi proposti dal Presidente del Congresso;
- i componenti delle commissioni elettorali, verifica poteri, mozione finale.

II Congresso si svolgerà sulla base del programma predisposto dalla Segreteria Generale uscente. L'Ufficio di Presidenza ha il compito di dirigere i lavori garantendone il regolare e democratico svolgimento.

Art. 11

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante tra un Congresso e l'altro. Si riunisce almeno una volta all'anno ed ha il compito:

- di definire, in coerenza con le linee congressuali, l'indirizzo dell'attività sindacale ed organizzativa;
- di eleggere i componenti la Segreteria Generale, salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente Statuto;



- di approvare entro il 31 maggio di ogni anno il rendiconto finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Generale;
- di decidere sulla distribuzione delle quote sindacali a livello centrale e periferico;
- di approvare i documenti rivendicativi, dando mandato alla Segreteria Generale di perseguire gli obiettivi.

Il Consiglio Generale è composto:

- dalla Segreteria Generale;
- dai Segretari Regionali o i loro Aggiunto o Vice in caso di assenza;
- dai Consiglieri Generali eletti dal Congresso;
- dalla Responsabile Nazionale del Coordinamento Donne;
- da tutti i componenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri senza diritto di voto;
- dai componenti il Consiglio Generale della Confederazione OR.S.A. di estrazione S.A.PENS. senza diritto di voto;

Nella sua ultima riunione al termine del quadriennio, approverà le norme per l'avvio e lo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e del Congresso Generale con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo sull'apertura dei rispettivi lavori.

Art. 12

II Consiglio Generale dovrà riunirsi:

- in prima sessione, a seguire la chiusura dei lavori congressuali per procedere alla elezione dei restanti componenti la Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale;
- entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dei lavori congressuali per definire ed approvare il Regolamento Interno allo Statuto, Regolamento Amministrativo, Codice Etico e Appendice del Regolamento Interno delle norme strutturali di comportamento e procedure relativo al Collegio dei Probiviri.

Art. 13

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione della Segreteria Generale o su richiesta di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le decisioni sono effettuate a maggioranza semplice.

Il Consiglio Generale ha la facoltà di sostituire singoli componenti di Segreteria Generale, ad esclusione del Segretario Generale, nella ipotesi di motivato voto di sfiducia con maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

Il Consiglio Generale, in presenza di dimissioni volontarie o di fatto o comunque avvenute, procederà, alla prima occasione utile, alla sostituzione del membro di Segreteria Generale dimissionario.

Le dimissioni del Segretario Generale o il voto di sfiducia nei confronti di quest'ultimo con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Generale, determina l'avvio delle procedure per l'indizione del Congresso Straordinario demandando al Segretario Generale Aggiunto la sostituzione del Segretario Generale sfiduciato e l'assunzione

immediata della rappresentanza legale e tutti i poteri legali, amministrativi ed economici per la conduzione di ordinaria amministrazione del SA.PENS. e per l'indizione del Congresso Generale Straordinario entro e non oltre 180 (centottanta) giorni, fermo restante la cadenza quadriennale fra i due Congressi Ordinari.

Art. 14

II Consigliere Generale eletto decade quando per due volte, senza giustificato motivo, non partecipa alle convocazioni del Consiglio Generale. In caso di dimissioni o di decadenza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti della Regione cui lo stesso appartiene, fino ad esaurimento della graduatoria votata dal Congresso. Nella riunione del Consiglio Generale solo i Segretari Regionali possono essere rappresentati ai lavori dai loro Aggiunto o Vice in caso di assenza.

Art. 15

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo deliberante tra un Consiglio Generale e l'altro ed è composta:

- dai componenti la Segreteria Generale;
- dai Segretari Regionali o i loro Aggiunto o Vice in caso di assenza;

Nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Generale e dal Consiglio Generale ha il compito di:

- approvare il preventivo finanziario per cassa;
- deliberare sulle decisioni adottate dalla Segreteria Generale;
- dibattere e decidere sulle problematiche nell'ambito della mozione congressuale;
- assumere, in relazione alle situazioni emergenti, tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi della categoria;

Si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti

Art. 16

Segreteria Generale

La Segreteria Generale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato. Ha competenza a rendere operative le delibere del Congresso Generale, del Consiglio Generale e della Direzione Nazionale.

Cura l'indirizzo politico sindacale dell'organo di stampa del Sindacato.
Ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di tecnici di Segreteria.

La Segreteria Generale è composta:



- dal Segretario Generale, eletto dal Congresso Generale, rappresentante legale del Sindacato, soggetto attivo e passivo a tutti gli effetti di legge nonché responsabile dei fondi del Sindacato, la cui cura è affidata ad un cassiere di fiducia.
- dal Segretario Generale Aggiunto con poteri di sostituzione del Segretario Generale nelle specifiche competenze in caso di suo impedimento per qualsiasi ragione, assicurando la continuità nella conduzione del Sindacato;
- da 1 (uno) Segretario Generale Vice con compiti di collaborazione ed organizzativi.

La Segreteria Generale decade in presenza di una mozione di sfiducia collettiva sottoscritta da almeno 30 (trenta) componenti il Consiglio Generale ed approvata da almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso.

L'approvazione della mozione di sfiducia collettiva determina da parte del Consiglio stesso l'inizio delle procedure per la indizione del Congresso Straordinario.

Il Consiglio Generale interessato dovrà nominare un Commissario che assuma immediatamente la rappresentanza legale e tutti i poteri legali, amministrativi ed economici per la conduzione di ordinaria amministrazione del S.A.PENS. e per l'indizione del Congresso Generale Straordinario entro e non oltre 180 (centottanta) giorni.

Art. 17

La Segreteria Generale ha la titolarità esclusiva a stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività di CAF e Patronato anche a livello locale e regionale.

Art 18



Coordinamento Donne

Ai vari livelli, su proposta e iniziativa delle donne del S.A.PENS., come sedi di relazione politica tra le donne e di comunicazione e confronto tra le diverse esperienze, progetti, forme di aggregazione, comunque in armonia e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto S.A.PENS. e suoi regolamenti, il Coordinamento elabora proposte e iniziative al fine di superare condizioni di organizzazione pregiudizievoli per le donne. Il Coordinamento elabora proposte in merito ai contenuti rivendicativi di politica economica e sociale delle donne.

L'attività svolta dovrà essere concordata con gli Organi Regionali e Nazionale del S.A.PENS.

Il Coordinamento Nazionale è composto da una rappresentante per ogni rispettiva Regione di appartenenza. Nomina al proprio interno la Rappresentante Nazionale.

Art. 19

Congresso Regionale

Il Congresso Regionale, che sarà celebrato in precedenza a quello Generale, ha il compito di delineare gli indirizzi organizzativi e politici sindacali della Regione.

Il Congresso Regionale è composto:

- dalla Segreteria Regionale uscente (voto 1);
- dai Segretari Provinciali eletti nei rispettivi Congressi (voto 1);
- dai Componenti il Consiglio Generale in rappresentanza della Regione (voto 1);
- dai delegati eletti nelle rispettive Province in virtù di un (1) delegato ogni 50 (cinquanta) soci o frazione non inferiore a 25 (venticinque) soci con voto 50 (cinquanta).

Le procedure per lo svolgimento e la convocazione del Congresso Regionale sono previste dal Regolamento Interno allo Statuto.

Il Congresso Regionale, a maggioranza semplice, con voto diretto e segreto elegge:

- il Segretario Regionale ed i membri di Segreteria da lui proposti;
- i delegati ai Congressi nei quali è prevista la rappresentanza.

Art. 20

Direzione regionale

La Direzione Regionale è l'Organo deliberante a livello regionale tra un Congresso Regionale e l'altro ed è composto:

- dal Segretario Regionale o dal suo Aggiunto o Vice in caso di assenza;
- dai componenti la Segreteria Regionale;
- dai Segretari Provinciali;

Nel rispetto degli indirizzi tracciati dal Congresso Generale e Regionale ha il compito di:

- approvare il preventivo e il consuntivo finanziario per cassa Regionale;
- deliberare sulle decisioni adottate dalla Segreteria Regionale;
- assumere, in relazione alle situazioni emergenti, tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi della categoria a livello Regionale;

Si riunisce almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 2/5 dei suoi componenti arrotondato all'unità superiore.

Art. 21

Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato in ambito Regionale.

E' composta da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) elementi.

Convoca il Congresso Regionale.

Art. 22

Congresso Provinciale



II Congresso Provinciale del Sindacato, che verrà celebrato in precedenza a quello Regionale, ha il compito di delineare gli indirizzi organizzativi e politici sindacali della Provincia. II Congresso Provinciale è composto:

- da tutti gli iscritti in ambito provinciale.

Le procedure per lo svolgimento e la convocazione del Congresso Provinciale, sono previste dal Regolamento Interno allo Statuto.

II Congresso Provinciale elegge a votazione segreta:

- la Segreteria Provinciale;
- i Delegati ai congressi nei quali è prevista la rappresentanza.

Art. 23

Provincia

Nei territori ove sono presenti almeno 50 (cinquanta) soci, potranno essere istituite le Province e le Segreterie Provinciali. Le Province devono essere proposte dalle Segreterie Regionali alla Segreteria Generale per la delibera e conseguente ufficializzazione di accredito dal primo Consiglio Generale utile. Quando la consistenza numerica degli iscritti scende al di sotto della soglia prescritta per più di 180 giorni di seguito la loro cessazione è decretata dalla Segreteria Generale che azzerà tutte le cariche in essere e conseguenti.

Art. 24

Referente S.A.PENS.

Nei territori che non sono sedi di Segreterie Provinciali, sarà nominato dalla Segreteria Regionale un Referente S.A.PENS. che dovrà avere contatti frequenti con la sede regionale per informazioni e aggiornamenti su obblighi fiscali e funzionalità dei servizi.

Le deleghe sottoscritte dai nuovi iscritti saranno consegnate alla segreteria regionale nelle modalità e nei tempi da stabilire tra le parti

Art. 25

Segreteria Provinciale

Nelle Province ove sono presenti almeno 50 (cinquanta) soci, potranno essere istituite Segreterie Provinciali. La Segreteria Provinciale è l'organo esecutivo e rappresentativo del Sindacato in ambito Provinciale. Essa è composta:

- dal Segretario Provinciale anche con compiti di rappresentanza esterna;
- dal Segretario Provinciale Vice;
- dal Segretario Provinciale Amministrativo.



TITOLO IV

Organi di controllo amministrativo e disciplinare e loro funzioni



Art. 26

Collegio dei Sindaci

II Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti. Ha funzione di controllo amministrativo centrale e periferico e può in qualsiasi momento chiedere di visionare i libri contabili. Ha l'obbligo di verificare e relazionare agli Organi deliberanti le eventuali anomalie amministrative ed assumere quelle iniziative imposte del Codice Civile e di correttezza sindacale. II Collegio dei Sindaci nomina nel proprio interno, fra i componenti effettivi, un Presidente con il compito di firma della relazione in nome e per conto dell'intero Collegio.

Art. 27

Collegio dei Probiviri

II Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) componenti effettivi più 2 (due) supplenti. II Collegio dei Probiviri ha il compito di predisporre le norme strutturali di comportamento e procedura nei casi di accettazione contraria agli interessati della categoria, del Sindacato e dei singoli soci. Le norme saranno approvate dal Consiglio Generale e successivamente allegate al Regolamento Interno. II Collegio dei Probiviri nomina nel proprio interno, fra i componenti effettivi, un Presidente.

TITOLO V

Disposizioni finali

per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento Interno ed alle disposizioni di Legge vigenti in materia.

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.

È stato modificato ed approvato dal Congresso Generale S.A.PENS. in Montesilvano nei giorni 08 - 09 - 10 novembre 2017.